

NUOVO POLO TERMALE DI GRADO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

(OPZIONALE: DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO)

CUP I17B14000020002

CIG 710818215A

QUESITI

Quesiti aggiornati al 18 luglio 2017

01) Domanda

In fase di definizione dell'RTP non ancora costituito per la partecipazione alla gara in oggetto, è possibile inserire nel gruppo di lavoro come mandanti i nominativi di professionisti che hanno firmato come progettisti specialisti il "Progetto Preliminare Generale Primo Lotto" allegato al D.P.P. posto a base di gara?

Risposta

Come indicato all'art. 31 del "disciplinare di gara – rettificato" e come evidenziato dalle linee guida n.1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, *"è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica (progetto preliminare). Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7)".*

02) Domanda

Relativamente ai servizi analoghi richiesti all'art. 21 – busta B – offerta tecnica – punto b1), chiediamo se è possibile selezionare dei servizi anteriori ai 10 anni dalla pubblicazione del bando non trovando, sul disciplinare, alcuna limitazione temporale relativamente a questo aspetto. Ci confermate inoltre che, per ogni fase citata (da b1.1 a b1.10), possono essere inseriti progetti diversi?

Risposta

Attenersi a quanto disposto dall'art. 13 del disciplinare di gara – rettificato il quale prevede per la dimostrazione della capacità tecnico-professionale di *"Aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del bando, dei servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016..."*.

03) Domanda

Relativamente al CD/DVD da produrre come richiesto all'art. 21 – busta B – offerta tecnica – punto b5) chiediamo se sia strettamente necessario produrre i file in formato editabile solo in office 2010 e cosa intendete per equivalente. Si chiede, nello specifico, se sia possibile inserire dei file, comunque editabili, ma diversi da quelli inclusi nel pacchetto office.

Risposta

I file possono essere prodotti in formato office o equivalente. Per equivalente si fa riferimento ad esempio al formato .odt. L'importante è che i testi siano editabili con un editor di testi.

04) Domanda

Relativamente all'art. 10 – composizione gruppo di lavoro, che abilitazione deve possedere il professionista per la sostenibilità ambientale?

Risposta

Si rimanda a quanto disposto dal documento “allegato tecnico edilizia 2017” allegato al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/01/2017 n. 23 al punto 1.2 ove si dispone “...la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione degli interventi sia affidata a professionisti abilitati e iscritti in albi o registri professionali, che siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i livelli prestazionali richiesti ad un edificio sostenibile”.

05) Domanda

Trovando discordanza tra quanto citato sul disciplinare di gara all’art. 21 – busta B – offerta tecnica – punto b2) lettera c), e nello specifico nella frase “massimo 4 render (vedute esterne ed interne) in formato A3 di cui 2 per il nuovo edificio termale e 2 per il parcheggio multipiano”, e quanto invece indicato nell’allegato C (modello di relazione) in cui sono richieste solo le vedute esterne, si chiede se i render debbano essere comprensive di entrambe le vedute.

Risposta

Per quanto riguarda quanto richiesto all’art. 21 – busta B – offerta tecnica – punto b2) lettera c), i render devono essere comprensivi di entrambe le vedute (interne ed esterne).

06) Domanda

con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Si chiede conferma, con riferimento alla determina n. 1 ANAC del 14.09.16, che un servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori relativo alla realizzazione di “Parco acquatico, centro benessere ed edificio polifunzionale” avente ID opere E.12 possa concorrere al soddisfacimento del requisito richiesto in E.20;
- si chiede conferma che l’indicazione della ID opere IA.04 riportata nella tabella di cui al punto b) pagina 13 del disciplinare di gara sia un refuso e che la ID opere da considerare sia la IA.03;
- si chiede infine conferma, con riferimento alla determina n. 1 ANAC del 14.09.16, che possano concorrere al soddisfacimento dei requisiti richiesti anche gli studi di fattibilità.

Risposta

Si precisa che:

- come indicato al punto V della linea guida n.1 ANAC ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;
- si conferma che per quanto riguarda la tabella a pagina 13 del disciplinare di gara – rettificato l’indicazione della categoria IA.04 è un refuso. È da intendersi IA.03 come riportato nelle tabelle a pagina 14 e nell’allegato F;
- come previsto all’art. 9 del disciplinare di gara – rettificato è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che comprende al comma 1 lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.

Si precisa però che, come indicato all’art. 13 lettera b) del disciplinare di gara – rettificato “I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi espletata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.”

07) Domanda

Si chiede di confermare che i requisiti minimi richiesti per le categorie E.20 e E.12 sono i seguenti:

ART. 13 lettera b): E.20 € 10.495.704,64 - E.12 € 7.201.485,70

ART. 13 lettera c): E.20 € 4.198.281,86 - E.12 € 2.880.594,28

Gli importi indicati nel disciplinare sono invertiti.

Risposta

Si conferma che per mero errore materiale gli importi sono stati invertiti e di conseguenza i requisiti minimi richiesti sono i seguenti:

ART. 13 lettera b): E.20 € 10.495.704,64 - E.12 € 7.201.485,70

ART. 13 lettera c): E.20 € 4.198.281,86 - E.12 € 2.880.594,28

08) Domanda

Si chiede di confermare che, come previsto nelle linee guida n. 1 di ANAC, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 13 lettera b) e c) è possibile utilizzare servizi - rientranti nella stessa categoria - di grado pari o superiore a quelle da affidare.

Inoltre, che tra i servizi di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs n. 50/2016, rientrano anche servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.

Risposta

Come indicato nella linea guida n.1 di ANAC *“Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.”*

Inoltre *“Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.”*

09) Domanda

A maggior chiarezza di quanto indicato all'art. 21 lettera b1) in merito ai servizi analoghi si chiede di confermare che:

- per servizi analoghi si intendono progetti riguardanti anche opere di edilizia ospedaliera/centri di riabilitazione;
- non è richiesta la realizzazione dell'opera per le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- per ogni fase di affidamento sono richiesti 2 servizi, quindi per un totale di 20 progetti;
- nel caso in cui un servizio sia rappresentativo di tutte e 5 le fasi di affidamento, è sufficiente la presentazione di una sola relazione corredata dai relativi allegati grafici;
- ciascun servizio rappresentato possa fare riferimento anche ad una sola categoria di progettazione (es.: E.12 o S.03) e che quindi non deve comprenderle contemporaneamente tutte.

Risposta

Si precisa che:

- come indicato al punto V della linea guida n.1 ANAC Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- come indicato all’art. 13 del disciplinare di gara – rettificato, i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi espletata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- per ogni fase di affidamento sono richiesti 2 esempi di servizi, quindi un totale di 10 progetti;
- nel caso in cui un servizio sia rappresentativo di tutte e 5 le fasi di affidamento, è comunque necessario presentare distinte relazioni per ciascuna fase;
- come indicato all’art. 13 del disciplinare di gara – rettificato, si precisa che il concorrente dovrà aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del bando, dei servizi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.

10) Domanda

Pag. 7, articolo 5: viene disposta la presenza giornaliera in cantiere per le figure descritte nel medesimo articolo (CSE, Direttore dei Lavori, Direttori Operativi). A tal proposito non è chiaro se per tali figure deve essere compreso il CSE o soltanto il DL e i Direttori Operativi che, come indicato nel disciplinare, sono presenti “in relazione alla tipologia dell'intervento (architettonico, strutturale e impiantistica)”.

Risposta

L'art. 5 del disciplinare di gara, di cui si riporta un estratto, appare chiaro nel configurare la presenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dei suoi collaboratori: *“Il Contraente dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato, per loro natura e perché così individuate nel Piano della sicurezza, oltre che quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori; il Contraente, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla formalizzazione della propria presenza, mediante verbale o sottoscrizione del registro dei lavori, a ogni intervento in cantiere.”*

Mentre i componenti della Direzione Lavori (D.L. e D.O.) dovranno garantire una presenza giornaliera in relazione alla tipologia dell'intervento (architettonico, strutturale e impiantistica), sia il C.S.E. che il D.L. possono proporre, in sede di offerta (v. Caratteristiche metodologiche dell'offerta b.2.5 e b2.10) una diversa frequenza delle presenze purchè migliorativa rispetto ai minimi previsti dal disciplinare di gara.

11) Domanda

Pagina 9, articolo 8.1: nel DGUE (parte II, punto A, campo "lotti") è richiesto di precisare per quali lotti si partecipa. Nel disciplinare sono indicati tre lotti ipotetici; non è chiaro quindi a quali lotti ci si deve riferire.

Risposta

In sede di progettazione dovrà essere ipotizzato un cronoprogramma che consenta di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'opera. Al professionista verrà affidato l'intero progetto anche se diviso in lotti. Inoltre nel DGUE parte II punto A campo lotti viene richiesta la compilazione del campo solo se pertinente e, in questo caso, non occorre compilare il punto specifico.

12) Domanda

pagina 11, articolo 10 (Gruppo di Lavoro). Nel disciplinare si richiedono nove professionalità mentre all'articolo 13, punto d (Capacità Organizzativa) vengono richieste quattordici figure professionali minime. Dovendo scaturire tale numero (14) da un coefficiente, si chiede di precisare tale coefficiente.

Risposta

Coefficiente $1,55 * 9,00 = 13,95$ arr. a 14.

13) Domanda

pag. 12 e seguenti, art. 13: requisiti di ordine speciale. Le tabelle dei punti b) e c) presentano valori invertiti in relazione alle classi E.20 ed E. 12 (requisito minimo richiesto).

Risposta

Si ribadisce che, per mero errore materiale, gli importi sono stati invertiti e di conseguenza i requisiti minimi richiesti sono i seguenti:
ART. 13 lettera b): E20 € 10.495.704,64 - E12 € 7.201.485,70, come da risposta n. 7 pubblicata in data 7 luglio 2017 ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara rettificato.

14) Domanda

pag. 18 e seguenti, articolo 20 (Busta A) viene richiesta la sottoscrizione in calce a ogni pagina e in calce al "testo" per le "dichiarazioni". Si deve applicare a tutta la documentazione amministrativa (DGUE, istanza, allegati A2, A3 e A4, impegno a formare un RTP)?

Risposta

Similarmente a quanto previsto per l'istanza di partecipazione, necessita la firma ed il timbro per ogni pagina della documentazione amministrativa citata nella domanda n. 14 (DGUE, istanza, allegati A1, A2, A3 e A4, impegno a formare un RTP).

15) Domanda

pagina 19 e seguenti, articolo 21 (BUSTA B). Per soddisfare il requisito dei servizi del c.d. merito tecnico (adeguatezza dell'offerta, punto b1) si chiede se è possibile utilizzare lavori che eccedano i dieci anni, ovviamente svolti e completati, come sembra desumersi dalle Linee guida ANAC n. 1/2006.

Risposta

Si rinvia alla risposta n. 2 pubblicata in data 28 giugno 2017 ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara rettificato di seguito riportata:
Attenersi a quanto disposto dall' art. 13 del disciplinare di gara- rettificato il quale prevede per la dimostrazione della capacità tecnico professionale di " Avere espletato negli ultimi 10 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, dei servizi di cui all' articolo 3 comma 1 lettera vvvv)."

16) Domanda

pagina 19 e seguenti, articolo 21 (Busta B). Per soddisfare il requisito dei due servizi analoghi (Adeguatezza dell'offerta, punto b1) si chiede se è possibile presentare fino a dieci esempi, cioè due per ogni fase lavorativa prevista (2 per preliminare, 2 per definitivo, 2 per esecutivo, 2 per DL e 2 per CSE).

Se vengono utilizzati lavori comprensivi di più fasi (esempio un lavoro con la progettazione completa, preliminare, definitivo, esecutivo) va necessariamente ripetuta tutta la documentazione per ciascuna fase?

Risposta

Vedasi la risposta n. 9 pubblicata in data 7 luglio 2017 ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara rettificato e di seguito riportata:
"nel caso in cui un servizio sia rappresentativo di tutte le 5 fasi di affidamento, è comunque necessario presentare distinte relazioni per ciascuna fase".

17) Domanda

pag. 21, articolo 21 (Busta B), punto b4). Appare eccessivamente onerosa la richiesta di servizi aggiuntivi esplicitati direttamente nel disciplinare ("progettazione degli interni, loro arredi e loro distribuzione"). Se infatti risulta accettabile e potenzialmente selettiva la proposta di generici

servizi aggiuntivi/migliorativi (individuabili dai concorrenti), non si può dire altrettanto per le prestazioni professionali richieste direttamente dalla Stazione Appaltante nel disciplinare e riconducibili a precisi costi tabellati (DM 143/2013).

Risposta

I concorrenti, in caso di servizi aggiuntivi richiesti dalla stazione appaltante, devono essere edotti in merito alla tipologia del servizio aggiuntivo desiderato dalla stazione appaltante al fine di garantire una equa comparazione delle offerte presentate.

In merito alla eccessiva onerosità dei servizi richiesti, a giudizio dello scrivente, considerato che la progettazione degli arredi non è altro che l'estensione dello studio che ogni progettista deve fare per ottimizzare la realizzazione degli impianti e la gestione dei costi, si ritiene che tale miglioria tecnica rientri tra le fattispecie di generici servizi aggiuntivi/migliorativi.

18) Domanda

pag. 28, articolo 24 (Modalità di aggiudicazione, attribuzione dei punteggi). I pesi indicati nella tabella b2.3 presentano diversa valutazione tra valore in cifre e in lettere.

Risposta

Per mero errore materiale il valore in lettere non è stato indicato correttamente: il corretto valore dei subcriteri del subcriterio b2.3 è quello indicato in cifre, la cui somma dà correttamente 16.

19) Domanda

pag. 20/21 e 27/28/29/30, articoli 21 e 24. Non c'è corrispondenza tra i punti da sviluppare nella tabella di pagina 20/21 e l'attribuzione dei punteggi dei medesimi punti nelle pagine 27/28/29/30.

Risposta

Per mero errore materiale la tabella di cui all'art. 21 non riporta correttamente i punti da sviluppare nella tabella di cui all'art. 24, alla quale bisogna attenersi nella formulazione della propria proposta.

b2.1	Risorse umane (dimostrazione del fabbisogno in relazione al cronoprogramma)
b2.2	Strumenti
b2.3	Recepimento degli indirizzi indicati nel presente disciplinare e modalità di verifica della fattibilità tecnico economica
b.2.3.1	Sub criterio: Qualità estetica ed architettonica delle parti esterne e delle zone comuni di transito, degli accessi e degli altri principali vani (EDIFICIO TERMALE MARINO);
b.2.3.2	Sub criterio: Qualità estetica ed architettonica delle parti esterne e delle zone comuni di transito, degli accessi e degli altri principali vani; (NUOVO EDIFICIO TERMALE - AREA PISCINE)
b.2.3.3	Sub criterio: Caratteristiche funzionali e d'ottimizzazione degli spazi; analisi e conseguente individuazione degli aspetti peculiari delle attività progettuali relative al dimensionamento e lay-out
b.2.3.4	Sub criterio: Inserimento ambientale nel contesto specifico
b.2.3.5	Sub criterio: affidabilità impiantistica (meccanica, idrica, elettrica, adduzione acqua marina, scarico a mare ecc...)
b.2.3.6	Sub criterio: Minimizzazione dei costi manutentivi
b2.4	Supporto a PromoTurismoFVG in fase di esecuzione e nella fase di progetto esecutivo
b2.5	Presenza del Gruppo di lavoro
b2.6)	Presenza dell'incaricato all'integrazione
b2.7)	Presentazione delle proposte progettuali in fase di progetto
b2.8)	Presenza in cantiere
b2.9)	Prevenzione del contenzioso
b2.10)	Svolgimento dell'Attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

20) Domanda

In riferimento a quanto stabilito all'art. 21 – punto b2), oltre ai 4 render richiesti al punto c) è possibile inserire altri render nelle 10 schede grafiche A3 richieste al punto b).

Risposta

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara – rettificato all'art. 21 – punto b2) ove è previsto un massimo di n. 4 render.